



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
LICEO CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE "P. A.GUGLIELMOTTI"

Distretto n°29 - RMPC16000V

Via dell'Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM)

Tel. 076623256 - Fax 0766500028

sito web: <http://www.liceoguglielmotti.it> - email: rmpc16000v@istruzione.it

Civitavecchia, 14/11/2011

AI PERSONALE DOCENTE
Agli STUDENTI ED AI LORO
GENITORI
Ai COORDINATORI DI CLASSE
All'ALBO DELL'ISTITUTO

Circolare n°46

Oggetto: La frequenza delle lezioni ai fini della validità dell'anno scolastico a partire dal 1/09/2010. Disposizioni attuative a seguito di C.M. 20 del 4/03/2011.

1) In merito alla frequenza delle lezioni utile ai fini della validità dell'a.s. il MIUR, attraverso il **DPR 22/6/2009 nr. 122** ha stabilito quanto segue:

"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado [nota: dal 1/9/2010], ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".
(Da DPR 22/6/2009 nr. 122 art. 14 comma 7).

2) Successivamente a quanto sopra, con **nota prot. 2065 del 2/03/2011** il Miur ha disposto quanto segue:

"OGGETTO: D.P.R. 22.6.2009, n. 122 - Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica.

Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha sottoposto all'attenzione dell'On.le Ministro il tema del contemperamento fra profitto scolastico e svolgimento della pratica sportiva agonistica da parte degli alunni. La questione si lega alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 19.2.2004, n. 59 e 17 ottobre 2006, n. 226, riprese dal D.P.R. 22.6.2009, n. 122 che richiedono la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale delle lezioni ai fini della validità dell'anno scolastico. Non si tratta di un principio assoluto riducibile ad un mero accertamento aritmetico ma di disposizioni che mirano a contrastare comportamenti ascrivibili a disimpegno dalla vita scolastica. Sono infatti previste delle deroghe motivate in rapporto alle cause che hanno determinato le assenze e che debbono essere oggetto di attenta valutazione da

parte dei consigli di classe, fermo restando che debbono comunque sussistere elementi di giudizio sufficienti per la valutazione degli apprendimenti degli alunni. Questo principio derogatorio è stato anche ribadito in sede di risposta fornita all'interrogazione parlamentare n. 5-03509 dell'On.le Di Centa nella seduta della Commissione cultura del 9 novembre 2010. La circostanza che nella risposta di cui trattasi sia stato fatto riferimento agli "studenti che svolgono sport invernali a livello agonistico" va riferita allo specifico tema sollevato dall'Onorevole interrogante ma è anche espressione di un orientamento generale che non può non coinvolgere tutte le discipline sportive. La deroga, nel sopra evidenziato limite normativo della sussistenza di elementi valutativi congrui, si basa infatti sulla generale valenza educativa della pratica sportiva che concorre alla crescita della personalità complessiva degli studenti e non consente di discriminare fra discipline sportive diverse. Nel ringraziare le SS.LL. per l'attenzione, si prega di diffondere la presente nota fra i dirigenti scolastici delle istituzioni interessate".

3) Infine in data **4/03/2011** il MIUR ha impartito disposizioni con la **C.M. 20** avente per oggetto: *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009.*

Si trascrive di detta circolare quanto interessa ai fini dell'argomento in oggetto:

Monte ore annuale

"Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti va precisato che il numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l'offerta del servizio scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo studente. Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluenza il fatto che l'orario settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni. Le istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio".

4) In ordine alla questione delle deroghe, il **Collegio dei docenti** nella seduta del 10 novembre 2011 ha adottato la seguente delibera:

"è possibile derogare dal limite della frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico per assenze documentate e continuative dovute a motivi di salute oppure a situazioni di particolare importanza (in accordo con quanto stabilito dalla normativa stessa) avuto riguardo all'effettiva partecipazione alle lezioni in relazione alla durata dell'anno scolastico".

Ovviamente le cause, che consentono di fruire della deroga devono essere dichiarate in forma scritta e documentate. Le determinazioni in proposito sono di competenza del Consiglio di classe. A tal proposito **si avvisano gli studenti che è considerata assenza per malattia esclusivamente quella correlata da certificato medico attestante in maniera esplicita la durata della malattia stessa.**

Personalizzazione del monte ore annuo

“L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano espressamente di ‘orario annuale personalizzato’.

A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 (in particolare dall’art. 5) e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche. L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del D.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento. Pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuo del curriculum di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe”.

Deroghe

“L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che *‘le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuo]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati’*.

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- **gravi motivi di salute adeguatamente documentati;**
- **terapie e/o cure programmate;**
- **donazioni di sangue;**
- **partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;**
- **adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo** (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Scrutinio finale

Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che *“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”*

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe”.

5) A seguito delle disposizioni sopra richiamate si individuano per ciascuna classe il limite minimo di frequenza ed il limite massimo di assenza per l'a.s. corrente, considerando convenzionalmente 33 settimane di lezione per non meno di 200 gg.:

Liceo Classico				
Classi	Ore sett. ordin	Ore totali	Limite minimo di frequenza	Limite massimo di assenza
IV Gin.	27	891	668	223
V Gin.	27	891	668	223
I Cl.	31	1023	769	254
II Cl.	31	1023	769	254
III Cl.	32	1056	792	264

Liceo delle Scienze umane/ Liceo Socio-psico-pedagogico				
Classi	Ore sett. ordin	Ore totali	Limite minimo di frequenza	Limite massimo di assenza
1 Sc. um.	27	891	668	223
2 LSPP	27	891	668	223
3 LSPP	34	1.122	842	280
4 LSPP	34	1.122	842	280
5 LSPP	34	1.122	842	280

Il presente comunicato viene pubblicato sul sito web dell'Istituto a disposizione degli studenti e dei loro genitori, consegnato in unica copia per ogni classe ed illustrato agli studenti dai docenti coordinatori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppa Maniglia